



TRIBUNALE DI BELLUNO

n. 169/17 R.G. n.c.

Il giudice,

visto il ricorso con cui il ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto la nomina urgente dell'amministratore di sostegno in favore della propria madre sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, osserva quanto segue.

1.- Va innanzitutto rilevato che la beneficiaria sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ (Macedonia) ~~XXXXXXXXXX~~, è una cittadina macedone attualmente residente in Italia, a ~~XXXXXXXXXX~~ (BL) ~~XXXXXXXXXX~~, presso l'abitazione del figlio, e che, dalla documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, emerge come la stessa non risulti in grado, per le sue condizioni personali e di salute, di provvedere all'amministrazione dei propri interessi.

Considerato che la fattispecie presenta elementi di estraneità (la cittadinanza straniera della persona destinataria della misura di protezione), è preliminarmente necessario verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ed individuare la legge applicabile alla fattispecie.

2.- In proposito, va ricordato che, con decreto emesso in data 7 febbraio 2017, il ricorrente è stato nominato in via d'urgenza amministratore provvisorio di sostegno in favore della madre; per affermare la giurisdizione italiana è stato richiamato il disposto dell'art. 44, 1° comma ("Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età"), della legge 31 maggio 1995, n. 218, a norma del quale "La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia" (ove il riferimento all'«incapace» può essere esteso, in virtù della *ratio* della disposizione, volta alla protezione di persone sprovviste di piena autonomia, anche al soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno): ai fini della nomina in via d'urgenza dell'amministratore provvisorio, è dunque sufficiente, quale titolo di giurisdizione, la presenza del beneficiario nel territorio italiano.

Nel medesimo provvedimento è stata ritenuta applicabile la legge italiana in forza dell'art. 43 ("Protezione dei maggiori d'età") della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale dispone che "I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana".

Per assicurare la protezione provvisoria e urgente della persona risulta quindi immediatamente applicabile la disciplina dettata dal codice civile, che prevede, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, la possibilità dell'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno, come delineata dall'art. 404 c.c., a norma del quale "La persona che, per effetto di



una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

In forza degli artt. 43, seconda parte, e 44, 1° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’art. 405, 4° comma, c.c. (che prevede la nomina dell’amministratore provvisorio), deve quindi ritenersi consentita al giudice italiano la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, in applicazione della legge italiana, qualora ricorrano la necessità e l’urgenza di garantire protezione immediata ed effettiva al soggetto vulnerabile che si trovi in Italia, ancorché questi non sia cittadino italiano (v. Trib. La Spezia, decr. 10 marzo 2011, in *NGCC*, 2011, I, 815 ss.).

3.- Dovendosi ora procedere alla verifica dei presupposti per la conferma, in via definitiva, della misura di protezione, ai fini della nomina dell’amministratore a tempo indeterminato, si deve innanzitutto rilevare che, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice italiano può essere affermata in forza dell’art. 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui richiama – in materia di giurisdizione volontaria – l’art. 9 della medesima legge, a norma del quale la giurisdizione italiana sussiste nei casi in cui (tra le altre ipotesi) il provvedimento richiesto concerne “una persona residente in Italia”, come avviene nel caso concreto (sull’inquadramento del procedimento di amministrazione di sostegno nell’ambito della giurisdizione volontaria non contenziosa, v. Cass. ord. 17 aprile 2013 n. 9389, Cass. ord. 11 ottobre 2017 n. 23772, Cass. 4 giugno 2019 n. 15175).

Qualora invece si riconosca natura contenziosa al procedimento istitutivo dell’amministrazione – in considerazione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali di cognizione, e della pronuncia, nella fase dell’apertura (e chiusura) del procedimento, di “decreti aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione” (v. Cass. ord. 10 maggio 2011 n. 10187, Cass. ord. 23 giugno 2011 n. 13747, Cass. 16 febbraio 2016 n. 2985, Cass. 28 settembre 2017 n. 22693, Cass. ord. 13 febbraio 2018 n. 3493, Cass. ord. 5 marzo 2018 n. 5123) – va rilevato come il richiamo, operato dall’art. 44, all’art. 3 in tema di giurisdizione contenziosa, comporti l’applicazione del medesimo criterio, dato che anche in tal caso la residenza in Italia (nella specie, della persona destinataria della misura di protezione) costituisce titolo di giurisdizione.

4.- Quanto all’individuazione della legge applicabile, l’art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, fa riferimento alla “legge nazionale dell’incapace”, e quindi nella fattispecie in esame – in cui la beneficiaria è cittadina macedone – viene in considerazione la legge della Repubblica di Macedonia.

Ciò premesso, va ricordato che, a norma dell’art. 13, 1° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando è richiamata la legge straniera, si deve



tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio, oppure

b) se si tratta di rinvio alla legge italiana (c.d. rinvio "indietro", un tempo precluso dall'art. 30 disp. prel. c.c., abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218; cfr. Trib. Pordenone, sent. 7 marzo 2002, in *RDIPP*, 2002, 1052 ss.).

E' quindi necessario verificare se la legge nazionale, richiamata dall'art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, preveda o meno il rinvio alla legge di un altro Stato.

Sul punto, la legge macedone di diritto internazionale privato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 87/2007, 156/2010) sottopone la protezione degli adulti alla legge nazionale dell'interessato (art. 17, rubricato "*Guardianship and provisional protective measures*", qui riportato in traduzione non ufficiale: "*The appointment of a guardian and the termination of guardianship, as well as relationships between the guardian and the person under guardianship shall be governed by the law of the State of which the person under guardianship is a National*").

Peraltro, come altre recenti codificazioni del diritto internazionale privato – e diversamente dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 – la legge macedone contiene anche una clausola di salvaguardia di portata generale (art. 3 "*Exception Clause*": "*The law referred to in the provisions of this Act shall not apply in exceptional cases whenever it is evident from all circumstances of the case that the relationship is in no significant connection with that law but is manifestly more closely connected with some other law*"), che permette di piegare il funzionamento degli ordinari criteri di collegamento alle esigenze della prossimità, in favore del "collegamento più stretto".

Poiché la vicinanza cui allude l'art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato non sembra essere esclusivamente di natura geografica, deve ritenersi che l'intensità del collegamento possa essere valutata anche sotto il diverso profilo dell'interesse concreto della persona e, in questa prospettiva – che valorizza la *ratio* sostanziale delle misure di protezione degli adulti, oltre all'aspetto della presenza fisica in un determinato territorio – appare evidente come la posizione personale dell'interessata, residente in Italia presso il figlio, il quale provvede alla sua assistenza, confermi lo stretto legame della beneficiaria con l'ordinamento italiano.

A conferma di tale argomento, si può ricordare che la Macedonia è parte, dal 2011, della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili, e che l'interpretazione qui proposta dell'art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato appare conforme ai principi e agli obiettivi della citata Convenzione.

Di conseguenza, poiché il caso in esame si presenta collegato all'Italia sotto ogni profilo – tranne che per la cittadinanza dell'interessata – si può ritenere applicabile la clausola dell'art. 3 della legge macedone di diritto



internazionale privato, in funzione di un rinvio c.d. “indietro” alla legge italiana (ed in assenza delle esclusioni previste dell’art. 13, 2° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218), consentendo l’adozione della più idonea misura di protezione degli adulti prevista dal nostro ordinamento, costituita, nella specie, dall’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato.

In sostanza, si deve dunque ritenere che l’art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nell’individuare la disciplina applicabile alla protezione degli adulti, con il richiamo della “legge nazionale dell’incapace” comporti, nel caso in esame, il richiamo delle norme dell’ordinamento della Repubblica di Macedonia e da questo – per effetto del rinvio “indietro” operato dall’art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato, in ragione della localizzazione della fattispecie, dalla quale dipende l’individuazione delle norme regolatrici della protezione – la conseguente applicazione della legge italiana, consentendo quindi di disporre in favore della beneficiaria, cittadina macedone, la misura dell’amministrazione di sostegno, non soltanto in via provvisoria e urgente – in forza degli artt. 43, seconda parte, e 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – ma anche in via definitiva.

A tale proposito, si può infine ricordare che la Convenzione dell’Aja del 17 luglio 1905, riguardante l’interdizione e le altre misure analoghe implicanti una restrizione della capacità di agire, Convenzione di cui l’Italia è ancora parte, non si applica nel caso in esame; mentre la Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti – che attribuisce, in via generale, la giurisdizione alle autorità del luogo di residenza abituale, le quali provvedono in base alla propria legge nazionale, realizzando la coincidenza tra *forum* e *ius* (artt. 5 e 13), ed è destinata a sostituire, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la Convenzione dell’Aja del 1905 (v. art. 48) – sebbene firmata il 31 ottobre 2008, non è stata ancora ratificata dall’Italia.

5.- Sul fondamento delle considerazioni che precedono – poiché permangono nella beneficiaria le condizioni personali e di salute che la rendono priva di autonomia e non in grado di provvedere adeguatamente all’amministrazione dei propri interessi, sebbene non tali da giustificare la pronuncia di interdizione (v. Cass. 26 ottobre 2011 n. 22332, Cass. ord. 18 giugno 2014 n. 13929, Cass. 11 settembre 2015 n. 17962, Cass. ord. 15 maggio 2019 n. 12998) – la misura di protezione va dunque confermata, dovendosi disporre la nomina dell’amministratore di sostegno a tempo indeterminato, con l’attribuzione dei poteri necessari alla cura della persona della beneficiaria e per la sua rappresentanza negli atti indicati nel ricorso, a norma degli artt. 404 ss. c.c..

P.Q.M.

1) nomina il sig. ~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXX~~ (Macedonia) il ~~XXXXXXXXXX~~, residente a Feltre ~~XXXXXXXXXX~~, amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, in favore della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ (Macedonia) il ~~XXXXXXXXXX~~, e residente a Feltre ~~XXXXXXXXXX~~;



2) attribuisce all'amministratore di sostegno i poteri necessari alla cura della persona della beneficiaria ed alla sua rappresentanza negli atti indicati nel ricorso, nonché negli atti civili di ordinaria amministrazione del patrimonio (con gestione su conto corrente bancario intestato esclusivamente alla beneficiaria, con facoltà di compiere operazioni mediante servizio *home banking on line* e mediante carta bancomat per poter disporre delle somme depositate nel conto corrente) e, previa autorizzazione del giudice tutelare, negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio di cui agli artt. 374 e 375 c.c.;

3) all'amministratore è altresì attribuito il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti attività:

- rilasciare il consenso, nel caso di incapacità dell'interessata di provvedervi personalmente, al compimento di attività diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche sulla persona della beneficiaria, secondo quanto indicato nel ricorso, ed in particolare al trattamento ed all'assunzione di terapie farmacologiche e all'assunzione alimentare;

- presentare istanze o promuovere azioni nei confronti di istituzioni pubbliche o private, incluse le domande finalizzate ad ottenere prestazioni di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;

- riscuotere emolumenti destinati alla beneficiaria ed impiegarli per le necessità di quest'ultima;

- presentare la dichiarazione annuale dei redditi e sottoscrivere altri atti di natura fiscale;

- compiere gli atti conservativi e di ordinaria gestione di beni patrimoniali di proprietà della beneficiaria;

4) autorizza l'amministratore a sostenere le spese necessarie per la gestione ordinaria, con l'utilizzo di provviste di cui la beneficiaria ha la disponibilità, nei limiti della somma mensile di euro 1.000, anche per le eventuali spese di assistenza personale;

5) dispone che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice tutelare in merito all'attività svolta ed alle condizioni di vita della beneficiaria, con relazione scritta contenente lo stato patrimoniale dell'interessata ed il rendiconto delle somme utilizzate, salvo che diverse condizioni e modalità siano stabilite, successivamente al presente decreto, dallo stesso giudice;

dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.;

fissa

per il giuramento dell'amministratore di sostegno, nominato a tempo indeterminato, l'udienza del giorno **27.8.2019 alle ore 11.30**;

incarica la Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito, inclusa la comunicazione all'amministratore di sostegno, al Pubblico Ministero ed all'Ufficiale di Stato civile per le prescritte annotazioni.

Belluno, 1.8.2019

Il giudice
Umberto Giacomelli

